



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>4096</i>
DELIBERAZIONE N. <b>53</b> in data: <b>18.03.2019</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2019/2021) E PIANO OCCUPAZIONALE - ANNO 2019/2021. 2019/2021.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	A
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

### Proposta n. 73 del 18.03.2019

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2019/2021) E PIANO OCCUPAZIONALE - ANNO 2019/2021.

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

Avv. Diana Positano

**IL RAGIONIERE**

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- Articolo 91 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”* stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- Articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della Legge finanziaria 2007, nel testo vigente;
- Il D.L. 31/05/2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

- il parere n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con il quale si chiariva il significato da attribuire all'espressione "spesa di personale" ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di cui a citato art. 76, comma 7, precisando che, per tale finalità, non deve essere preso come dato di riferimento l'aggregato spese di personale utilizzato per la verifica dell'obbligo di riduzione previsto dal comma 557, ma l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse, al fine di ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente;
- il Decreto Legge 90/2014 (convertito in legge 114/2014) che ha introdotto all'art. 1 della legge 296/2006, il comma 557-quater il quale prevede: "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Quindi, per le spese di personale, il nuovo parametro di riferimento è il valore medio del triennio 2011/2012/2013.
- la circolare n. 1 del 2015 "Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale" di interpretazione dell' articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per garantire il riassorbimento del personale in eccedenza delle Province, vieta agli Enti locali di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;

limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

VISTO il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 101(L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36 del D.Lgs.n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che, pertanto, potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

RICHIAMATO l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, che dispone che "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 253/2018 del 08.11.2018 ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale (Periodo 2019/2021) e Piano Occupazionale – Anno 2019/2021", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, si stabiliva di:

- di modificare e integrare il piano occupazionale dell'anno 2018 e il piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, dando atto della programmazione nei termini di seguito indicati:

#### Anno 2019

Posti destinati alla copertura mediante contratto a tempo indeterminato

CAT.	Tipologia di servizi decorrenza assunzione	Modalità di assunzione	Numero assunzioni		
			Totale	di cui	
				a tempo pieno	a tempo parziale Orizzontale /Verticale
D1	Istruttore Amministrativo	Tempo indeterminato o part-time 50%	1		1
B3	Collaboratore Amministrativo/Tributi	Tempo indeterminato o part-time 33,33%	2		2
C1	Collaboratore Tecnico	Tempo indeterminato o part-time 33,33%	1		1

\*\* qualora le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria per la copertura dei posti a tempo indeterminato non dovessero avere esito positivo l'Ente procederà con assunzioni a tempo determinato per le esigenze di servizio.

Anno 2020 - Nessuna assunzione

Anno 2021 - Nessuna assunzione

Nelle more di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti l'Ente procederà mediante convenzione con altri Comuni o altre forme di collaborazione previste dalle norme vigenti ovvero ad assunzioni a tempo determinato.

VISTI

- l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, come convertito dalla legge 23 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale *"Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 07 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 01 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente"*;
- l'art. 1, commi 209 e 211, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dei quali, rispettivamente:
  - "Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto ... si provvede a individuare le risorse... destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.LGS. 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013"*;
  - "Le risorse finanziarie ... sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 ..., anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"*;
- l'art. 20, comma 14, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale è stato stabilito *"Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle Regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4"*;

#### CONSIDERATO che

- il Comune di Casal Velino impegna (quale Ente attuatore) nelle proprie attività progettuali n. 2 Lavoratori Socialmente Utili;
- si è valutata l'opportunità di integrare il prefato Piano dei fabbisogni di personale dell'Ente da ultimo approvato con delibera G.C. n. 253/2018, prevedendo la stabilizzazione dei n. 2 L.S.U con profilo A1 e con assunzione prevista nell'annualità 2019;

#### CONSIDERATO altresì che:

- le attività socialmente utili in corso nei vari enti della Regione Campania sono state prorogate fino al 31.10.2019, giusta autorizzazione della Giunta Regionale della Campania;
- l'Amministrazione Comunale, riscontrando con prot.n. 10297 del 13.11.18 la nota regionale prot. n. 598619 del 25.09.2018 (poi integrata con nota prot.n. 609498 del 28.09.2018), ha manifestato interesse alle iniziative della Regione Campania nella ricognizione delle piante organiche a livello regionale, propedeutica allo sblocco dei fondi nazionali per la stabilizzazione di questi lavoratori;
- l'art. 26, comma 1, del D.Lgs.n. 150/2015 definisce le attività o lavori socialmente utili (LSU) come attività con fini di pubblica utilità da svolgere in favore della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento delle Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 26, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori in queste attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
- il D.Lgs.n. 75/2017 (Decreto Madia), in vigore dal 22.06.2017, non definisce i lavoratori socialmente utili come precari storici della pubblica amministrazione e, quindi, non permette le stabilizzazioni secondo le regole contenute nell'art. 20 dello stesso Decreto;
- l'art. 20, comma 14, del richiamato Decreto Madia contiene norme per favorire il superamento delle situazioni di precariato nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili;
- ai sensi del richiamato comma 14 dell'art. 20 del Decreto Legislativo n.75/2017 la Regione Campania, con D.G.R. n. 595 del 26.09.2017, ha approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e la Regione atto a incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, avviando con D.D. 22 del 01.12.2017 e D.D. n. 24 del 18.12.2017 apposite procedure a carico del F.N.O.F., giusta DD.LL.gs n. 468/97 e n. 81/2000;
- con decreto direttoriale n. 277 del 17.10.2018, in attuazione del D.D. n. 234 del 07.08.2018 è stata approvata la convenzione datata 20.09.2018 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Campania;
- con decreto dirigenziale n. 43 del 25.10.2018 pubblicato sul BURC n. 78 del 29.10.2018 è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, già inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 2, comma I del D.Lgs. n.81/2000, utilizzati presso le pubbliche amministrazioni della Regione Campania, con il quale la Regione riconosce alle PP.AA. interessate incentivi una tantum di cui alla prefata convenzione;
- con il predetto avviso si invitano le PP.AA. a produrre istanza entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC nel caso in cui intendano procedere alla stabilizzazione di personale con qualifiche di cui all'art. 16 della L.15/1987 attingendo, mediante apposita richiesta ai competenti uffici regionali, dall'elenco dei LSU

tenuto dalla Regione con priorità ai lavoratori già in servizio presso l'Amministrazione richiedente e purché tale assunzione sia prevista nel Piano dei Fabbisogni;

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 44 del 12.11.2018 Dipartimento 50 – GIUNTA Regionale della Campania - Direzione Generale 11 - DG per l'Istruzione e la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili U.O.D. 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo ad oggetto "D.D. n. 43 del 25.10.2018 Avviso per la stabilizzazione degli L.S.U. - *Precisazioni*" con il quale si è stabilito:
  - di confermare il termine previsto dall'avviso di cui al DD. n. 43/18 alle ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC per gli Enti interessati a stabilizzare entro l'anno 2018, precisando che qualora l'istanza pervenga in una data successiva sarà ritenuta ammissibile, e finanziabile eventualmente, per l'annualità successiva;
  - di stabilire che detto avviso resti aperto per tutta la durata del periodo di stabilizzazione 2018 - 2022 ;

**ATTESO** che l'ultimo aggiornamento all'elenco dei Lavoratori Socialmente Utili della Regione Campania risulta approvato con D.D. n. 2 del Dip. 54 Dir. Gen. 11 del 07.01.2016, pubblicato sul BURC n. 2 del 11.01.2016;

**RICORDATO CHE** l'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 individuava la facoltà assunzionale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità in un contingente di personale complessivamente corrispondente a specifiche percentuali di cessazioni degli anni precedenti a quelli di riferimento.

In particolare, negli anni 2014 e 2015 il contingente di personale assumibile era pari al 60% del personale di ruolo cessato nell'anno precedente; negli anni 2016 e 2017 all'80% e, a decorrere dall'anno 2018, al 100% delle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente.

Il comma 5 *quater* poi, sempre per gli enti sottoposti al Patto di stabilità, ed in deroga alla disciplina generale di cui al precedente comma 5, prevedeva, per gli enti con spesa di personale pari o inferiore al 25% della spesa corrente, la possibilità di assumere, già a decorrere dal primo gennaio 2014, nei limiti del 80% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dal 2015.

Restavano ferme, in ogni caso, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La capacità assunzionale degli enti locali è stata, successivamente, oggetto di riforma ad opera dell'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015.

Per effetto del primo periodo dell'indicato comma, le possibilità assunzionali, per gli enti sottoposti al patto di stabilità, sono scese per gli anni 2016, 2017 e 2018 al 25% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per l'anno 2019, invece, continua a trovare applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (100% del personale cessato nell'anno precedente).

Quanto al regime c.d. premiale previsto per gli enti a vario titolo virtuosi, per il 2016 continuava a trovare applicazione la deroga prevista dal comma 5 *quater* del d.l. n. 90/2014, mentre, per il 2017 e 2018, detta possibilità era espressamente preclusa, prevedendo l'ultimo periodo comma 228 l'espressa disapplicazione del ridetto comma 5 *quater*.

**DATO ATTO** inoltre:

a) che per l'annualità 2019 è prevista una capacità assunzionale pari al 100 % delle cessazioni relativa all'annualità 2018, avendo esaurito nel 2018 i suoi effetti l'art.16 D.L. n. 113/2016 (convertito con modifiche dalla legge n.160/2016 ,che aveva introdotto un nuovo periodo nell'art. 1 ,comma 228 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevedendo la possibilità, per gli enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai valori di cui ad apposito decreto ministeriale, di innalzare la capacità assunzionale (già prevista al 25% sulla spesa per cessazioni dell'anno precedente, al 75% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente);

b) che il Comune di Casal Velino non ha avuto alcuna cessazione nell'annualità 2018;

c) che è possibile considerare, ex art.3 co.5 D.L. 90/2014 ultimo periodo, le capacità assunzionali del triennio dinamico precedente residue (c.d. calcolo dei "resti"), per cui:

c1) prendendo in considerazione l'annualità 2019, si dovranno aggiungere, ex art.3, comma 5 D.L. 90/2014 ultimo periodo, le seguenti capacità assunzionali :

- 2018: 100 % spesa personale cessato nel 2017;
- 2017: 25 % spesa personale cessato nel 2016;
- 2016: 0 % personale cessato nel 2015;

**RITENUTO, pertanto**

- potersi dare corso alla procedura di stabilizzazione, secondo i criteri di cui al vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi per il personale non dirigente, prioritariamente con procedura rivolta ai Lavoratori Socialmente Utili già impegnati in progetti socialmente utili presso questo Comune, quale Ente utilizzatore, modificando la propria precedente deliberazione n. 253/2018 del 08.11.2018 ad oggetto "Programmazione Triennale del fabbisogno di personale (periodo 2019/2021) e Piano Occupazionale – Anno 2019/2021. 2019/2021", esecutiva ai sensi di legge;
- doversi acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti eventualmente interessati alla stabilizzazione presso questo Comune, in relazione ai posti e profili disponibili;
- doversi stabilire di procedere all'avviamento a stabilizzazione dei soggetti interessati secondo i criteri indicati nell'avviso pubblico di cui al D.D. n. 43 della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 72 del 29.10.2018 e secondo la disciplina applicabile per l'accesso al pubblico impiego, nonché secondo le previsioni del regolamento per l'accesso agli impieghi per il personale non dirigente approvato con propria precedente deliberazione G.C. n. 78/2018, esecutiva ai sensi di legge;

**PRESO ATTO** che dall'analisi scaturente dalla ricognizione annuale della dotazione organica, non sussiste personale in esubero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/01 (come modificato dall'art. 16 l. 183/2011) (divieto di assunzione di personale);

**PRESO ATTO** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve

tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

**VISTO** che l'art. 11-quater D. L. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 dispone: "All' articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "40%" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" ", con cui si fa divieto assoluto di assunzione per gli enti locali la cui spesa di personale sia superiore al 50% della spesa corrente e si impone, per le nuove assunzioni, il limite del 20% della spesa di cui alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, limite quest'ultimo non applicabile ai piccoli comuni secondo la Corte dei Conti a sezioni riunite n.4/CONTR/11, restando fermo il limite delle cessazioni di cui all'anno precedente ex art. 1 comma 562 legge 296/2006 c.d. Turn over;

**RILEVATO CHE** il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 27 Luglio 2018,

**RITENUTO** necessario modificare e integrare il Programma del Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 in funzione della necessità di adeguare la programmazione alle variazioni intervenute;

**TENUTO CONTO** della normativa in merito alla capacità assunzionale:

- l'Art. 1 comma 863 della L. 205/2017 Legge di Bilancio 2018 ha modificato l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 prevedendo un'apertura per le assunzioni per i piccoli comuni, ha stabilito che per l'anno 2018 "[...] qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018...[...] Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018".

- la regola generale prevede che gli enti locali con popolazione sopra i 1000 ab. possano assumere, nel 2018, nel limite del 75% della spesa relativa al personale, sempre di qualifica non dirigenziale, cessato l'anno precedente. Per gli anni 2019 e 2020, in sede di predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le medesime amministrazioni, venendo meno le previsioni di cui sopra in quanto applicabile solo nel biennio 2017/2018, devono far riferimento all'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, il quale prevede che la predetta percentuale fosse, per gli anni sopra indicati, pari al 100%, sempre riferita alla spesa del personale cessato nell'anno precedente.

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Casal Velino, per l'anno 2019, può quindi procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando eventuali modifiche normative in materia di facoltà ad assumere;

**VISTO** l'art. 1, co. 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come modificato dall'art. 16, comma 1-bis, del d.l. 113 del 24-06-2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 160 del 07-08-2016 e dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 50 del 24-04-2017, convertito, con modificazioni, con legge 21-06-2017, n. 96) in base al quale qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni) con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

**VISTO** il D.M. Interno 10-04-2017, recante individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2017-2019 (G.U. n. 94 del 22-04-2017).

**OSSERVATO** che:

- nel corso del 2016, del 2017 e del 2018 la mancanza di personale è rimasta in sostanza invariata, diventando – forse – ancor più evidente e problematica, ove si considerino gli adempimenti riversati a carico degli uffici comunali;
- la sopra descritta situazione ha raggiunto livelli di criticità per il nostro Ente, considerando:
  - il numero di abitanti al 31-12-2017, pari a 5.378;
  - il numero dei dipendenti: alla data odierna come detto n° 18 con contratto a tempo indeterminato di cui n. 1 part-time;

**VISTO** il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente (2017) come desumibile dalla sotto riportata tabella in base al D.M. 10-4-2017:

Fonte	Rapporto teorico dipendenti / abitanti (come da "Fonte")	Abitanti del Comune al 31-12-2018	Numero dei dipendenti teorici del Comune (in base al D.M. 10-4-2017)	Differenza rispetto ai 18 dipendenti effettivi, al 31-12-2018	
				Valori assoluti	Valori percentuali
D.M. Interno 10-4-2017; fascia demografica da 5000 a 9.999 abit.	1 dipendente ogni 159 abitanti	5.378	34	- 16	- 47%

VISTA la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che prevede l'utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato "Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti ed approvate al 1 gennaio 2007 c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali".

Tenuto conto che la stessa circolare prevede anche che per "Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso".

**DATO ATTO inoltre:**

- a) che per l'annualità 2019 è prevista una capacità assunzionale pari al 100 % delle cessazioni relativa all'annualità 2018, avendo esaurito nel 2018 i suoi effetti l'art.16 D.L. n° 113/2016 (convertito con modifiche dalla legge n. 160/2016 ,che aveva introdotto un nuovo periodo nell'art. 1 ,comma 228 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevedendo la possibilità, per gli enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai valori di cui ad apposito decreto ministeriale, di innalzare la capacità assunzionale (già prevista al 25% sulla spesa per cessazioni dell'anno precedente, al 75% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente);
- b) che il Comune di Casal Velino non ha avuto alcuna cessazione nell'annualità 2018;
- c) che è possibile considerare, ex art.3 co.5 D.L. 90/2014 ultimo periodo, le capacità assunzionali del triennio dinamico precedente residue (c.d. calcolo dei "resti"), per cui:
  - c1) prendendo in considerazione l'annualità 2019, si dovranno aggiungere, ex art.3, comma 5 D.L. 90/2014 ultimo periodo, le seguenti capacità assunzionali:
    - o 2018: 100 % spesa personale cessato nel 2017;
    - o 2017: 25 % spesa personale cessato nel 2016;
    - o 2016: 0 % personale cessato nel 2015;

**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**PROPONE ( A DELIBERATO)**

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- A) Di modificare e integrare il piano occupazionale dell'anno 2019 e il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, dando atto della programmazione nei termini di seguito indicati:

**Anno 2019** -

Posti destinati alla copertura mediante contratto a tempo indeterminato

CAT.	TIPOLOGIA DI SERVIZI DECORRENZA ASSUNZIONE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	NUMERO ASSUNZIONI		
			TOTALE	DI CUI	
				a tempo pieno	a tempo parziale Orizzontale /Verticale
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50%	1		1
A1	Operaio/Addetto Ufficio Tecnico	TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50 % (18 ore settimanali) Stabilizzazione n. 2 LSU	2		2

\*\* qualora le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria per la copertura dei posti a tempo indeterminato non dovessero avere esito positivo l'Ente procederà con assunzioni a tempo determinato per le esigenze di servizio ;

**Anno 2020** - Nessuna assunzione

**Anno 2021** - Nessuna assunzione

Nelle more di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti l'ente procederà mediante convenzione con altri Comuni o altre forme di collaborazione previste dalle norme vigenti ovvero ad assunzioni a tempo determinato;

**B) Di dare atto** che la presente programmazione rispetta i limiti previsti dalla vigente normativa richiamata in premessa e che si fa riserva di modificare la stessa alla luce di quanto previsto dal DL n. 4/2019 in corso di conversione a proposito di:

a) Utilizzazione dei resti assunzionali. Gli enti locali e le regioni potranno utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, ovviamente per le quote che non sono già state utilizzate. Per il 2019 si potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Quindi i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. Ricordiamo che attualmente invece le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare tutte le possibilità di finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono maturate negli ultimi 3 anni. Occorre ricordare che le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate possono esserlo, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell'anno in cui sono maturate e non con le regole in vigore nell'anno in cui vengono utilizzate.

b) Utilizzazione dei resti cessazioni dell'anno. L'altro ampliamento delle capacità assunzionali è dato dalla disposizione per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno. La disposizione chiarisce che l'effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell'anno. Gli enti già non soggetti al patto possono utilizzare tutte le cessazioni non sostituite intervenute dal 2017.

**C) Di trasmettere** il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali, alla RSU e al Revisore dei Conti, alla Funzione Pubblica, alla Regione Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.

Ravvisata altresì l'urgenza di provvedere,

**PROPONE (A DELIBERATO)**

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;


NON ACQUISITE osservazioni in merito;


CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   I   - Ufficio: AA.GG.;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to **Avv. Silvia Pisapia**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to **Avv. Diana Positano**

---

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.  
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 4098 )  
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)  
 .....

Addì, 30.04.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Diana Positano**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 30.04.2019



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Diana Positano**

*Positano*

---

- Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 30.04.2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE**

f.to **Avv. Diana Positano**

---

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :**

- SETTORE.....I.....UFFICIO.....AA.GG.....
- SETTORE .....II.....UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....